



L'Emilia-Romagna sarà più v

*F*ilare di farnie nel territorio di Crevalcore (BO).

(Foto Arch. Serv. Reg. Paesaggio, Parchi e Pat. Naturale)



56

MARIA LUCIA CONTRI, MASSIMO MELEGA, PAOLO MORDINI e MARCO PATTUELLI

Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio Naturale, Regione Emilia-Romagna

In tempi non lontani era usanza nella civiltà contadina, quando nasceva un bambino – in particolare se femmina – che il padre o i parenti piantassero uno o più filari, secondo le loro possibilità, di piante pregiate da legno, in modo tale che al momento del matrimonio il figlio (o la figlia) potessero trovarsi a disposizione una dote per iniziare la propria vita autonoma.

Sebbene con obiettivi diversi, c'è un legame ideale fra la vecchia consuetudine contadina e lo spirito della legge nazionale 29 gennaio 1992, n. 113, che prevede l'obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.

La dote, che con lungimiranza era

predisposta per il neonato, non ha più il significato e la necessità economica dei tempi passati, ma rimane pur sempre un investimento per il miglioramento della qualità della vita delle generazioni future e per una crescita culturale di sensibilità verso l'ambiente, attraverso l'incremento del verde sul territorio.

La legge n. 113/92 affida alle Regioni (e alle Province autonome di Trento e di Bolzano) il compito di indicare le specie arboree da impiantare e di assicurare ai Comuni la fornitura e il trasporto delle piante.

I Comuni, entro dodici mesi dalla nascita dei bambini, hanno il compito di provvedere alla piantagione degli alberi e comunicare alle famiglie il tipo di pianta loro assegnata ed il luogo esatto in cui essa è stata messa a dimora. Generalmente le amministrazioni comunali destinano a questo scopo apposite aree all'interno di parchi pubblici oppure nelle nuove aree individuate dai Pia-

ni regolatori per la realizzazione di verde pubblico.

Un primo bilancio

Per i primi quattro anni d'attuazione, dal 1992 al 1995, la legge è stata finanziata con risorse statali; alla Regione Emilia-Romagna è stato assegnato un importo complessivo di circa un miliardo e 137 milioni di lire. Tali fondi sono stati interamente ripartiti tra i Comuni, che hanno dimostrato di aver messo a dimora le piante secondo le modalità stabilite.

Successivamente, per le Regioni a statuto ordinario il contributo statale è cessato; la Regione Emilia-Romagna, ha però ritenuto necessario dare continuità all'iniziativa e si è quindi fatta carico dell'onere finanziario a partire dalle nascite avvenute nell'anno 1997, stanziando sul proprio bilancio un importo annuo di circa 300 milioni da de-

verde grazie ai neonati

stinare allo scopo (vedi la legge regionale n. 3/99 di "*Riforma del sistema regionale e locale*" - art. 106).

Dai dati in possesso al Servizio Paesaggio, parchi e patrimonio naturale, che cura a livello regionale l'applicazione della legge, risulta che dal 1992 ad oggi sono state messe a dimora complessivamente circa 70 mila piante, distribuite in maniera abbastanza omogenea sul territorio, da Piacenza a Rimini, e corrispondenti ad altrettanti bambini venuti alla luce in questi anni.

La percentuale dei Comuni dell'Emilia-Romagna che hanno rispettato questa legge risulta tuttavia piuttosto bassa, nonostante le campagne di sen-


sibilizzazione compiute ed in atto. Sarebbe perciò auspicabile che l'iniziativa coinvolgesse maggiormente le amministrazioni comunali, in particolare quelle della pianura situate a nord della Via Emilia, in quanto in questi territori è più rara la presenza di boschi o di singoli esemplari arborei.

L'impegno dell'Amministrazione regionale è volto a sensibilizzare ed incentivare l'utilizzo della legge, attraverso il contributo finanziario ai Comuni che sono tenuti ad applicarla. A questo scopo è stato recentemente approvato il regolamento per accedere ai finanziamenti regionali, che ha semplificato e accelerato le procedure.

Come avviene la piantagione

Le piantagioni solitamente vengono effettuate fra novembre e marzo, cioè nei mesi più indicati per effettuare tale operazione; in questo periodo di riposo vegetativo, infatti, è maggiormente garantito l'attecchimento (un buon ancoraggio delle radici al terreno ospitante e la ripresa fisiologica delle stesse a primavera).

Generalmente le piante utilizzate sono di circa 3-5 anni d'età, alte da 2 a 3 metri, già conformate ed in grado di ben figurare all'interno delle aree in cui vengono sistemate. Piante di età e sviluppo maggiore, oltre che comportare più oneri di trasporto e trapianto, danno meno garanzie di attecchimento e crescono meno velocemente negli anni successivi alla piantagione (crisi da



trapianto), tanto che esse di minori dimensioni o e superano in sviluppo le cosiddette "piante a pronto effetto", cioè quelle molto sviluppate. Alcuni

Comuni preferiscono piante piccole, possibilmente della stessa età del bambino, affinché le loro crescite avvengano, idealmente, in modo sincrono e "parallelo".

Tab. 1 - Essenze arboree da impiantare in attuazione della legge nazionale n. 113/92 (deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 892 dell'8 giugno 1999).

ZONA	TIPO DI PIANTA	NOME SCIENTIFICO
LITORALE ADRIATICO	Acer campestre Carpino bianco Farnia Frassino ossifillo Leccio Ontano nero Pioppo bianco Pioppo nero Pino domestico	<i>Acer campestre</i> <i>Carpinus betulus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Fraxinus oxycarpa</i> <i>Quercus ilex</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Populus alba</i> <i>Populus nigra</i> <i>Pinus pinea</i>
PIANURA	Acer campestre Bagolaro Carpino bianco Ciliegio Farnia Frassino ossifillo Ontano nero Orniello Pero selvatico Pioppo bianco Pioppo nero Roverella Tiglio	<i>Acer campestre</i> <i>Celtis australis</i> <i>Carpinus betulus</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus robur</i> <i>Fraxinus oxycarpa</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Fraxinus ornus</i> <i>Pyrus pyraeaster</i> <i>Populus alba</i> <i>Populus nigra</i> <i>Quercus pubescens</i> <i>Tilia cordata, platyphyllos e vulgaris</i>
COLLINA	Acer campestre Acer montano Acer riccio Bagolaro Carpino bianco Carpino nero Castagno Cerro Ciliegio Frassino maggiore Noce comune Ontano napoletano Ontano nero Orniello Pioppo bianco Pioppo nero Rovere Roverella Tiglio	<i>Acer campestre</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Celtis australis</i> <i>Carpinus betulus</i> <i>Ostrya carpinifolia</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Quercus cerris</i> <i>Prunus avium</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Juglans regia</i> <i>Alnus cordata</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Fraxinus ornus</i> <i>Populus alba</i> <i>Populus nigra</i> <i>Quercus petraea</i> <i>Quercus pubescens</i> <i>Tilia cordata, platyphyllos e vulgaris</i>
MONTAGNA	Acer montano Acer riccio Castagno Cerro Frassino maggiore Ontano napoletano Ontano nero Abete bianco Pino silvestre	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Quercus cerris</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Alnus cordata</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Abies alba</i> <i>Pinus sylvestris</i>

Le amministrazioni più sensibili ed attente alle tematiche ambientali organizzano manifestazioni specifiche per pubblicizzare questa iniziativa e renderne partecipi i cittadini, ad esempio coinvolgendo con piccole cerimonie ufficiali i genitori stessi nella fase di messa a dimora dell'albero, rilasciando alle famiglie interessate appositi attestati di assegnazione e predisponendo pubblicazioni ad hoc, con indicazioni sulle caratteristiche delle piante e sulle cure da riservare loro.

Le famiglie interessate ad avere informazioni sullo stato di attuazione della legge n. 113/92 ("Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica") possono rivolgersi al proprio Comune di residenza.

Specie arboree da impiantare

La legge n. 113/92, come già detto, affida alle Regioni e alle Province autonome il compito di individuare le specie arboree più adatte alle caratteristiche del clima, del tipo di terreno e del paesaggio dei luoghi di competenza. La Regione Emilia-Romagna ha emanato una direttiva che individua le specie arboree da impiantare, distinguendole in base alle loro capacità di adattamento alle diverse zone fitoclimatiche del territorio regionale. A tale scopo è stato approvato un elenco che suddivide le specie da utilizzare nella zona litoranea, nella zona padana interna, in quella collinare e nel territorio montano.

In base all'ubicazione geografica ed altimetrica e, nel rispetto delle esigenze ambientali ed edafiche (*del terreno, ndr.*) delle piante, i Comuni sono tenuti a scegliere il tipo di piante da mettere a dimora esclusivamente fra le specie indicate, zona per zona, nella direttiva. Le piante utilizzate sono prodotte in massima parte nei vivai forestali pubblici dalla Regione e vengono messe a disposizione dei Comuni che ne fanno richiesta al Servizio Paesaggio, parchi e patrimonio naturale dell'assessorato Territorio, programmazione e ambiente, tel. 051.6396815. □